

COMUNE DI PESCINA

Provincia di L'Aquila

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30-06-21 Numero 33

Oggetto: Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2021 e determinazione delle rate di scadenza.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 15:14, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
ZAURI MIRKO	P	Cococcia Roberta	P
SORICONE LUIGI	P	PERA LUIGI	P
VERROCCHIA GUIDO	A	IULIANELLA TIZIANO	A
ODORISIO ANTONIO	A	PARISSE GIANNI	P
PARISSE VINCENZO	P	MAZZOCCHETTI MIRCO	P
TRANQUILLI PAOLO	P	SCAMOLLA ALFONSINO	P
DI LUCA GIAMPIERO	P		
Assegnati 13		Presenti n. 10	
In carica 13		Assenti n. 3	

- Assume la presidenza il Signor PARISSE VINCENZO, in qualità di PRESIDENTE;

- Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Sorrentino Mery.

Il PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;

Visto che con il provvedimento di determinazione delle tariffe annuali per la determinazione della tassa sui rifiuti "TARI" il Consiglio Comunale, delibera:

- a) Le ripartizioni dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;*
- b) I coefficienti k_a (coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare; k_b (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare; k_c (coefficiente potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche), k_d (coefficiente di produzione kg/mq annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche) determinati con la procedura prevista al comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze non domestiche a loro volta divise in quota fissa e in quota variabile.*
- c) Scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti TARI*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. »

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa*

corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile»

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 03.06.2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) TARI per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € **633.904,00** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il **Comune di PESCINA** un incremento, nella misura massima del **1,60%** del Piano Finanziario TARI 2019;

Dato atto che il termine di riferimento usato per determinare il limite di crescita relativo al PEF 2021 come da indicazioni contenute nella "Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti- PEF 2021" rilasciata da ARERA il 15/03/2021 è rappresentato dal totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l'importo articolato all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF in quanto il **Comune di PESCINA** per l'anno 2020 ha provveduto ad approvare le tariffe secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del DL 18/20 "Cura Italia".

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € **633.904,00**, di cui € **357.609**, per costi variabili ed € **276.295,00**; per costi fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € **642.367,00**;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) sulla base di coefficienti di potenziale produzione compresi, fra i minimi ridotti del 50% ed i massimi aumentati del 50%, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è risultato di complessivi € **633.904,00**; e comprende i costi fissi, pari al **43,59%** dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante **56,41%** come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa;
- il comune di PESCINA, per l'anno 2021 per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, in base ai dati desunti dall'archivio delle utenze dell'anno precedente, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del **78,55%** per le utenze domestiche e del **21,45%** per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) componente TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Stabilito che:

- 1) Per le utenze domestiche occupate da residenti è stato attribuito un numero di componenti della famiglia pari al numero dei componenti residenti nel territorio comunale all'01-01-2021.
- 2) Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (secondo case), si considerano con due componenti. Mentre per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo, in cui il titolare e responsabile del tributo è il possessore, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella seguente tabella:

Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	50	1
51	70	2
71	110	3
111	150	4
151	190	5
191	oltre	6

Ritenuto, pertanto, di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (tab. 1b coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (tab. 2b coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (tab. 3b coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (tab. 4b coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) tenendo conto del vigente regolamento TARI e di seguito riportate:

TABELLA 1b
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche
COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

Numero component i del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o	1,30	1,21	1,10

TABELLA 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Dato atto che i suddetti coefficienti minimi e massimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124) possono essere applicati in maniera uniforme per la determinazione della quota fissa delle tariffe delle utenze non domestiche

Ritenuto di non prevedere nel PEF gli scostamenti attesi dai costi variabili e fissi di cui all'art. 7 bis del M.T..R. inserito dalla delibera ARERA n. 238/2020/R/rif. legati all'emergenza COVID 19, e che la riduzione TARI COVID per l'anno 2021 sarà deliberata con atto del Consiglio Comunale avente natura regolamentare;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 per cento;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare **n. 32 del 30.06.2021**;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le

modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

Con la seguente votazione resa in forma palese per alzata di mano

Consiglieri Comunali presenti: dieci

Consiglieri Comunali votanti: dieci

Voti favorevoli: sette

Voti contrari: tre (Consiglieri di minoranza G. Parisse, M. Mazzocchetti, A. Scamolla)

Voti astenuti: nessuno

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della TARI come risultanti dai prospetti "A" e "B" contenenti coefficienti proporzionali di produzione applicati per la determinazione delle tariffe;

- 3) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
- utenze domestiche 78,55%
 - utenze non domestiche 21,45%
- 4) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
- 5) di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2021 in tre rate di cui:
1° RATA: 31.08.2021
2° RATA: 30.09.2021
3° RATA 01.12.2021
fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento TARI approvato con **Deliberazione Consiliare n. 32 del 30.06.2021, da applicare a far data dal 01-01-2021;**
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 8) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza a provvedere
Con la seguente separata votazione resa in forma palese per alzata di mano

Consiglieri Comunali presenti: dieci

Consiglieri Comunali votanti: dieci

Voti favorevoli: sette

Voti contrari: tre (Consiglieri di minoranza G. Parisse, M. Mazzocchetti, A. Scamolla)

Voti astenuti: nessuno

DELIBERA

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV co. del D. Lgs. 267/000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to PARISSE VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sorrentino Mery

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il 28-07-21, e vi resterà per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Pescina, li

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Sorrentino Mery

Il sottoscritto responsabile del servizio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del comune di Pescina per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal giorno 28-07-21
- E' divenuta esecutiva il giorno 30-06-21.

Pescina, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sorrentino Mery

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Pescina, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sorrentino Mery
